

DIFESA
DEI SIGNORI SALAMONE E LETTIERI

DA VESTRETTA

CONTRO

I SIGNORI CANNATA-MUSCO E C.¹

ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

DIFESA
DEI SIGNORI SALAMONE E LETTIERI

DA MESSINA

CONTRO

I SIGNORI CANNATA-MUSCO E C.ⁱ

ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA



MESSINA

TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO

—
1864



Ai Signori

PRIMO PRESIDENTE E CONSIGLIERI

DELLA

Corte di Appello di Messina

Signori!

L'appello de' Signori Cannata da Mistretta contro i Clienti **D. Giuseppe Salamone e C.^{ti}** è una pertinace resistenza del colono contro al proprietario; non già nel solo fine di commutare la rispettiva divisa, ma in quella bensì di far comparire effetto di sopruso e di angaria baronale, l'esercizio legittimo del dominio.

Ecco tutta la materia della causa :

Dopo brevissima esposizione de' fatti della lite premetteremo quelli storici cui questa si riattacca, e quindi sarà divisa in due capitoli la discussione delle quistioni.

LA CAUSA

Nel 1794 cioè allora quando la rivoluzione francese aveva scosso tutti i troni di Europa, e gli atterriti Monarchi facevano disperata *Leva* di denaro e d'armi, il Parlamento di Sicilia fra gli altri espedienti-finanziarii votava il donativo di *un milione*, a carico di tutti i paesi-demaniali; e nella ripartizione toccò all'Università di Mistretta il pagamento di Onze 8200, fruttifere al 4 1/2 per 100 fino al deposito nella Regia Cassa.

Fu nominata una Giunta-Suprema con pieni poteri, onde procedere a censuazioni o vendite di beni patrimoniali e demaniali de' Comuni, non aventi per le mani la somma tassata; ed anche alla costituzione e vendita di qualunque pubblico balzello per li Comuni non possidenti; tutti i poteri insomma perchè la Giunta rinvenisse al più presto il capitale votato dal Parlamento, qualunque si fosse lo scapito che alle singole Università, ed alle popolazioni ne avesse potuto derivare.

Si ordinava che siffatte alienazioni procedessero con le solennità del V: R: e *scudo di perpetua salva-guardia* a favore

degli acquirenti; quasi-che la Nazione-intera volesse entrare malleadrice di quegli atti, alla sicurezza de' compratori.

L'Università di Mistretta, ricca di vasti possedimenti, versava in gravi strettezze di denaro; anzi era obberata di debiti che l'aveano poco-fa costretta alla vendita di estesi poderi; e videsi obbligata altresì a vendere il Feudo Ciccè, e con le forme suddette venne l'atto celebrato dalla Giunta, presso l'Ufficio del Protonotaro del Regno, a 10 Ottobre 1796, a favore del Dr. D. Alessandro Lipari che pagò il prezzo di Oz. 3500, oltre alle non lievi spese di quella solenne procedura, che venne depositato nel banco Regio di Palermo (1).

Altre simili vendite, per la causa medesima ebbero luogo a favore di altri compratori, come de' feudi *Guzzofodi*, *Radicata*, *Muricello* e *S. Giorgio*.

Non tutte le terre di coteste tenute erano immuni da *civici-usi*: — varii cittadini ne avevano occupata una porzione col titolo di *Borgesaggi* o *Colonie*, assumendo il *jus arandi et serendi*, con lasciare annualmente inseminata la terza parte di dette contrade a beneficio del Comune; locchè chiamasi *terzaria*, non che le ristoppie dopo le messe, ed altre erbe ad uso di pascolo.

E perciò nella sudetta vendita si disse, che cedevano altresì a beneficio del compratore Signor Lipari i *dritti di TERZARIA E DI PASCOLO non che quelli di potere AFFRANCARE cotesti*

(1) La Comune di Mistretta vendè altresì per la stessa e per altre cause in quell'epoca al Signor Allegra il feudo Guzzofodi { per . . . Oz. 8900
e il feudo Muricello {

| | | |
|---------------------------------|---|------|
| — Il Feudo S. Giorgio | » | 2250 |
| — Il Feudo Radicata | » | 4000 |

Vedi Deliberazione del Consiglio Civico del 5 Giugno 1796.

Borgesaggi, pagando ai detentori analogo compenso di quell'uso che andavano a perdere, e che si volle riguardare tramutato in dritto, dopo l'esercizio di tanti anni.

Il possesso de' feudi venduti avrebbe dovuto essere rilasciato agli acquirenti nel Settembre del 1797; perchè il Comune aveali dato in gabella giusta il passato, e i dritti del fittajolo venivano allora a risolversi.

Ma sopra reclami dello stesso Municipio di Mistretta, causati dalle usurpazioni di altre terre per parte degli avidi *Borgesi*, aggiungendole a quelle per l'innanzi occupate, venne ordinata dal Tribunale del R. Patrimonio una misura degli antichi *borgesaggi*, locchè fu detto *Cordiazione*; per la quale stabilendo a ciascun *borgese* la quantità fino allora occupata, gli si levava il destro di novelle usurpazioni; lasciando illeso il dritto per la reintegra delle antiche a favore del Comune.

Così fu fatto nel 1796 per mezzo di Regi-Delegati; e del feudo Cicè, venduto da lì a poco al Signor Lipari, si videro occupate da' *Borgesi* Salme 69 delle quali, Salme 15 dal Signor Gaetano Musco, autore degli attuali contendenti Signori Cannata.

Da quell'epoca fino al 1853 il Signor Lipari e suoi successori non si ebbero mai alcun ostacolo al dritto della *terzata* e al pascolo dell'erbe e delle ristoppie ne' *Borgesaggi*: — da quell'epoca, in poi i soli Eredi del sudetto Musco, cioè Cannata e C.^{ti} attuali contendenti, ne attentarono la pacifica possessione, quantunque per varii giudizi, e civili e penali, sia stata repressa la loro ribellione al proprietario, che fu mantenuto nel possesso: — l'ultima di questa Sentenza fu profferita dal Tribunale Civile di Messina a 13 Febbrajo 1858.

Ma con citazione del 12 Ottobre dello stesso anno i Signori Cannata convennero nanti il Tribunale Civile di Messina i clienti

Salamone e Lettieri, « onde sentir dichiarare libera tutta la terra da essi posseduta nell'ex-feudo Cicè, nelle contrade « Stefania e Lavillà, territorio di Mistretta, con dichiarare « *angarico*, e come *abuso feudale* il preteso dritto della *terzata*: — e per conseguenza inibirne l'esercizio ecc. sotto « una penale ecc. ».

A questo punto i clienti Signori Salamone e Lettieri videro colma la misura della loro tolleranza: Videro oramai necessità inesorabile di rompere ogni rapporto co' Signori Cannata, senza di che la guerra tra loro sarebbe stata perpetua.

Che i contendenti, oltracciò non ristavano di procedere a successive usurpazioni, di tal che le terre da essi tenute, che nel 1796 furono verificate in Salme 15, dal 1840 in poi erano salite fino all'estensione di Salme 20 circa secondo l'ultimo possesso. E perciò con citazione del 16 Febbraro 1859 alla loro volta domandarono « che il Tribunale dichiarasse di possedere i convenuti nel feudo Cicè sole Salme 15 terre dell'abolita misura, a titolo di *Borgesaggio* reluibile a beneplacito di essi istanti, ed ammetterli al beneficio di questa reluizione per lo prezzo che sarebbe riferito da periti nominandi all'uopo: locchè soddisfatto, dichiarare risoluto cotesto dritto di *Borgesaggio* cioè di arare e seminare in detto feudo, e così rimanere di libera e piena proprietà di essi istanti ».

« Ordinare, in via subordinata che gli stessi periti rettificassero gli antichi confini di detto *Borgesaggio*, limitandolo a Salme 15 come sopra, onde dichiararsi usurpazione a danno di essi proprietari l'eccesso di siffatta misura, e abilitarli a riprendere la possessione per via di Usciere ».

« Condannare i convenuti a' danni interessi ecc. ecc. ed al pagamento di Oz. 54 importare della *Terzata* del 1852 e

« 1853 di cui essi proprietari ne furono abusivamente e per « *vie di fatto* privati ».

Il Tribunale con Sentenza del 23 Luglio 1861 rigettò le domande dei Signori Cannata: — riggettò quella de' clienti Salamone e Lettieri relativa alla reluizione; ordinò s'istruisse circa alle usurpazioni di terreno a danno di costoro, e rettifica di confini, non che sull'ammontare della *Terzata* del 1852 e 1853 di cui furono privati i detti Salamone e Lettieri — E finalmente ammise i Signori Cannata a provare per testimonii di avere posseduto per più di 30 anni le terre che diconsi usurpate, e che formano eccesso a quelle verificate in Salme 15 nell'anno 1796.

La riprova come di dritto ecc. ecc.

Contro di questa Sentenza appellano i Signori Cannata per li seguenti motivi:

1.° Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare feudale ed angarico il preteso dritto dei signori Salamone e C.^u e quindi sopprimerlo — Anche gli appellanti han dritto di pascolare i loro animali nell'ex-feudo giusta le pandette del 1647; e quindi compensati ed estinti i dritti reciproci.

2.° I signori Salamone e C.^u sono tutori dei loro figli, a nome dei quali agiscono in giudizio relativo ad immobili, senza la necessaria autorizzazione del Consiglio di famiglia.

3.° Subordinatamente non potea ammettersi la domanda relativa all'usurpazione pretesa, non meritando alcuna fede il verbale di Cordiazione del 1796.

4.° I contendenti confessarono più volte che essi Cannata possedevano salme 20 terre, e non 15; il Tribunale non doveva dunque dare ad essi appellanti il peso della prova del loro possesso.

5.° La *terzata* degli anni 52 e 53, era stata richiesta col giudizio del 1850.

Ecco la causa :

PARTE CRITICA

SOMMARIO

- § 1. *Il Comune di Mistretta e i suoi possedimenti anteriori al 1796.*
- § 2. *Origine e natura de' Borgesaggi ne' tenimenti comunali, secondo le Pandette Burgensatiche del 1647; e de' titoli posteriori.*
- § 3. *Giudicati diversi sul proposito antichi e recenti sino al 1859.*
- § 4. *Influenza diretta di cotesti giudicati intorno all' indole legittima e prediale della Terzata e del dritto di pascere, già pel Comune, e quindi pe' suoi aventi-causa.*
- § 5. *La sola eccezione della prescrizione basterebbe ad escludere la domanda de' Signori Cannata.*
- § 6. *Rassegna dei motivi di appello, e congrue risposte.*

§ 1.º

IL COMUNE E LE SUE PROPRIETÀ

• Quid quid infra fines, vel maceriem
 e territorii - adsignati inventum fuerit,
 e praesumitur ad Oppidum seu Villam
 e pertinere; — et super eo fundat inten-
 tionem suam UNIVERSITAS, non solum
 a quo ad dominium universale, sed etiam
 e particulare ».

SOCIUS in *L. 1 § 27 D. de
 acquir. rer. domin.*

Nei lavori della giustizia per cause relative a beni comunali, nessun punto di storia è così importante a rintracciarsi quanto l'origine de' comuni medesimi; massime nelle questioni

feudali che formano anche oggi dolorosa reliquia del medio-evo, duratura forse per la presente generazione.

La giustizia dunque debbe spesso interrogare que' monumenti, perchè rivelassero la importante ed oscura via di transizione tra la vita sociale antica e la presente; tra i caratteri della proprietà pubblica e privata de' secoli passati; tra i diversi vincoli che allora l'avvincevano, e che oggi sarebbero condannati, per dar luogo ad altri, che mentre non inceppano la circolazione de' beni, ne formano però notevole deprezzazione.

La Città di Mistretta, sorge mediterranea sulla vetta di una montagna, coda delle NEMBRODI — Taluni la credono di origine saracena: — tali altri una riedificazione dell'antica *Amistrata*, o *Mistratum* secondo VANSON, distrutta da Ducesio re de' Sicoli; e quindi anch'esso debellato dai Siracusani e Agrigentini, verso l'Olimpiade LXXXII.

Gli Arabi l'accrebbero, e la nobilitarono: I Normanni la rispettarono ritenendola tra le distinte Città-demaniali, finchè la congiura contro *Guglielmo Primo* detto il *Malo*, ov'ebbe parte, non l'avesse fatto scapitare di quella regia benevolenza.

La regnante dinastia Angioina non innovò l'essere politico di Mistretta.

Gli Aragonesi l'onorarono; anzi a rimuovere i suoi timori di una infeudazione, Ferdinando Secondo d'Aragona approvò il decreto del Parlamento, con cui dicevasi, che le Università di Mistretta e di Capizzi dovessero in ogni futuro tempo conservarsi come Demaniali (1).

Essa con tale divisa si avea nel Parlamento il N.° 32.

(1) Capit. del Regno di Ferd. 2.° C. 16.

Proprietaria di molti ed estesi tenimenti, gareggiava di ricchezza con le più distinte città dell' Isola (1).

La Corte di Spagna, divenuta più povera dopo gl'immensi tesori trasportati dal Messico e dal Perù, quasi a divino castigo di quella crudele conquista, più pressata dalle strettezze finanziarie a non serbare il patto sanzionato ne' Capitoli del Regno, fra le altre Città vendute in feudo fu compresa Mistretta, che davasi al Conte Gagliani, Signor Girolamo Castelli, con tutti i suoi beni, e i suoi villagi, ma con patto di potersi riscattare. E in questo patto trovò l'afflitta Città l'unico riparo alla regia avarizia: mandò Deputati a Madrid; ed ottenne pria che quella vendita, già stipulata dal Protonotaro del Regno, si consumasse, il dritto di redimersi, depositando nella R. Cassa di Palermo l'ardua somma di Oz. 32400, con cui si dimettesse il Gagliani, e restasse un ben di Dio all' avida corte spagnola.

Così fu fatto senza calcolo di sacrificii per parte de' Giurati e Sindaco di Mistretta.

Giova riportare, abbenchè anzi tratto le parole della vendita che fu tipo della retro-vendita, per le considerazioni di risulta.

« *Fuit ad omnes transitus liberata . . . Civitas Mistrectae*
 « *cum ejus Casalibus S. Stephani et Reitani, sita et posita in*
 « *Valle Nemorum hujus Siciliae Regni, cum ipsius Civitatis ejusque*
 « *praedicto:um Casalium, territorii, membris, et pertinentiis uni-*
 « *versis, antiquis et modernis, ac cum maero et mixto imperio,*
 « *jurisdictione civili, ac criminali; . . . et omne id totum quid*
 « *quid et quantum in ipsa Civitate ejusque Casalibus, Feudis,*
 « *territorii, membris, et pertinentiis suis praedicta Catholica*
 « *Maestas habuit, possedit, et tenuit; habebat, tenebat et posside-*
 « *bat; cum ejus integro et indeminuto Statu, et cum omnibus*

(1) Villa bianca part. 1. pag. 154.

« *et singulis hominibus vassallis, incolis, et habitatoribus utriusque
 « sexus, vassallaq̄is feudis, marchatis, trazzeriis, terminis, fortilitiis,
 « turribus etc. massariis, pratis, campis, fructibus, emolumentis
 « et proventibus, gabellis*(1) *juris censualibus, loeriis et tertariis* (2).
terragiis, herbagiis etc. etc.

Fin dall'età romana tutti i Municipii si avevano beni *patrimoniali* o *demaniali*, secondo che fossero addetti all'esclusivo godimento del Comune, ovvero erano ammessi i cittadini alla partecipazione degli usi essenziali alla vita « *UT NE CIVES INERMEM VITAM DUCERENT* ».

Ma la proprietà di questi stessi demanii si spettava al Comune, come il reliquato de' prodotti, tostochè sodisfatti gli usi essenziali de' singoli: e il dritto di costoro non formò giammai materia di *dominio privato*, da cui abborrivano la comunanza, e le leggi fondamentali di ogni Municipio; e l'esercizio di cotesti usi di singolo cittadino, come a cittadino, riputavasi sempre come inerente al fondo, senza costituire però una servitù o altro dritto privato, a qualunque tempo ne rimontasse il godimento, con pregiudizio del comune (3).

Erano questi i fondi, di cui i Romani dicevano *quae in publico usu habentur* — *quae usibus populi perpetuo exposita sunt* — *quae publicis usibus destinata sunt etc. etc.* (4).

(1) *Gabelle* si chiamavano i *Borgesaggi*, o brani di terra tenuta da speciali coltivatori: come risulta anche dalle *Pandette Burgensatiche* del 1648 della *Cordiazione* del 1796, e delle *Ordinanze* dell'*Intendente* della *Provincia* nelle cause di scioglimento di promiscuità.

(2) *Tertariis* cioè l'obbligo ai borghesi di lasciare insemiata la terza-parte del terreno ad esclusivo beneficio del padrone del tenimento.

(3) DE LUCA de Feudis Disc. 65. N.º 9.

MARINO FRECCIA de Subfeudis Lib. 1. Art. 46.

Præmm. XVI. di Carlo V. riportata da ROVITO e da OTERO de Pascuis.

(4) LL. 1. 17. D: de acquir. posses.

Or tutte le campagne aperte, i prati, le lande, le paludi, le steppe ecc., furono sempre riguardati di proprietà comunale nella carenza di titoli che li provassero di dominio privato, senz'chè il Comune fosse obbligato ad apprestare giustificazione del suo dominio.

Una tale presunzione *juris* si fece in ogni tempo derivare dalla primitiva istituzione de' Municipii, e da patti tacitamente consentiti da' primi abitatori del territorio, quando vennero a costituire quella famiglia.

Così rileviamo dalle dottrine di Grozio (1) Puffendorfo (2) Paolo de Castro. (3) Matteo degli Afflitti (4) Isernia (5) Covarruvias (6); e tra i moderni Bianchini (7) Santoro (8) Cantù (9) e Orlando (10).

Se si domandi ad un Comune quale si fosse il titolo e la provenienza di cotesti beni di cui è possessore, egli mostrebbe per suo protocollo il Codice dell'umanità; e per origine, la stessa società-civile che rappresenta: Mentre Ciro, Alessandro, Cesare, Napoleone, o altro conquistatore non potrebbero esibire che le cruenti pergamene della forza e della violenza.

È innegabile dunque come i possessi più legittimi, e scevri di qualunque vizio di origine, siano quelli de' Comuni: mentre quelli delle nazioni, o dei privati, spesso vanno affetti

(1) De jure belli at pac. Lib. 2. Cap. 2.

(2) De jure nat. ecc. Lib. 4. Cap. 6.

(3) Consib. 376.

(4) In Pramm.

(5) De Feudi.

(6) Praetio. 9. Cap. 37.

(7) Storia delle Finan. di Sicil. T. 1. Cap. 2. in fin.

(8) Origine della Feud. Vol. 2. in fin.

(9) Storia Univ. T. X. P. 1. Cap. XVII.

(10) Il feudal. in Sicilia.

da una labe primitiva, che il solo tempo e la necessità della legge-civile possono purgare.

La Città di Mistretta dunque aveasi de' vasti possedimenti: e non ostante le vendite fatte pel proprio riscatto dal 1633, e per occorrere ai pesi-regii-straordinarii, ed altre vicissitudini, pure al 1796 alienava per mezzo della Giunta Suprema in Palermo i feudi Guzzofodi e Muricello a favore del Signor Giuseppe Allegra; e quello di Cicè a favore del Dr. Lipari autore de' clienti; e le rimasero, come li ha tuttavia, altri nove feudi cioè Montagna, S. Maria La Scala, Comune Grande, Comune Piccolo, Bordonaro, S. Giorgio, Salamone, Francavilla, e Castelli che formano l'attuale suo patrimonio, giusta gli antichi *Stati-Discussi* ed i novelli *Bilanci*.

Ma quale la natura di questi feudi? . . . la parola è incriminata, e ne profittano gli avversarii; e ne fanno cardine della loro speciosa azione, dicendo che il *dritto* di *pascere* e la *terzata* nell'ex-feudo Cicè, almeno per quanto riguardi le terre de' Signori Cannata, non può essere che un balzello-feudale, un'angaria, un sopruso stabilito dagli antichi rapporti di vassallo a Signore — (cotesto Signore sarebbe stato il Comune)! . . . — e perciò ne reclamano la soppressione.

Bisogna sconoscere affatto la Storia, e i principii elementari del dritto-feudale, per potersi azzardare siffatte proposizioni.

I Comuni non sono stati mai, nè potevano essere, feudatarii nel senso dell'antica costituzione.

Alla venuta de' Normanni in Sicilia taluni paesi furono infeudati, e perciò divennero vassalli di un Barone di *feudo nobile*. Conservarono i loro beni, come tutti gli altri particolari; come questi si han dovuto sobbarcare alla stessa Signoria, agli stessi balzelli, agli stessi uffiziali del feudatario, secondo che

questi si avesse più o meno pingue giurisdizione, secondo il Diploma della sua investitura.

La stessa sorte si ebbero i paesi che non precedettero, ma seguirono la feudalità; ed in tal caso si reputarono come *Colonie* chiamate dal Barone per popolare e coltivare il suo feudo-rustico: e in tal caso la popolazione ripeteva, non dal Comune che non avea propria autonomia, nè beni proprii, gli usi civici essenziali alla vita, ma invece dal Barone, sopra gli stessi demanii-feudali, *ut ne inermem vitam ducerent*.

Gli antichi paesi non infeudati, che rimasero sottoposti alla sola Regia Giurisdizione, e perciò detti *paesi demaniali* come Mistretta, conservarono la impronta del Municipio romano, la stessa autonomia, e gli stessi dritti come prima della feudalità.

Anzi acquistarono un carattere politico, con la rappresentanza nel Parlamento-legislativo.

Che un Municipio avesse potuto essere Barone de' proprii cittadini, e che i suoi antichi possedimenti si abbiano potuto tramutare in titolo feudale per sola forza dei tempi e dell'ingresso sistema, è tale un assurdo inconcepibile, che si rende ridicolo.

Primo carattere della feudalità è la concessione fatta da Principe a cotesto titolo: — senza di questo primario ed essenziale requisito non vi sarà mai feudo, ed è inutile la ricerca degli altri elementi costitutivi (1).

Or cosa mai si ebbe la Università di Mistretta dalla Regia liberalità? . . . e come mai sarà stata compatibile la pretesa

(1) « Chiunque allega la feudalità di un territorio o di un Comune debbe provarlo, producendo una *Investitura chiara ed espressa del Principe*.

Art. 5. Massime della *Commis. Feud.* di Napoli sotto Troisi, Vivenzio, e Winspëar, sovranamente approvate con Decreto del 1° Maggio 1817.

qualità di Barone, con quella opposta e contraria di Comune demaniale?

Si conobbero Vescovadi, Badie, Chiese, nel novero de' feudatarii, aventi *paria*, detti *baroni ecclesiastici*, e come tali collocati insieme ai *Pari-laici* nel 1° Braccio del Parlamento; ma Comuni non mai. — Imperocchè, o erano demaniali, ed allora si avevano la propria rappresentanza nella Camera del loro nome: — o erano feudali, o infeudati, ed in tal caso non avevano autonomia-politica, e formavano anzi patrimonio del rispettivo Barone. Dunque l'asserzione de' Signori Cannata non può essere seria; nè accettabile senza scopo di riso.

Ma ben altri argomenti essi vogliono attingere dalle parole contenute nella stessa vendita del così detto *feudo CICE* cioè che davasi al compratore Lipari *sub verbo regio et clypeo perpetuae salvaguardiae, cum juribus omnibus et MERO et MIXTU IMPERIO, omnia includendo et nihil penitus excludendo etc. etc.*

ecco essi dicono come trattavasi di un feudo *di puro essere*, mentre il Comune vi esercitava la *piena giurisdizione*, ed altri *dritti* Signorili!

Se il Comune non fu mai feudatario nel senso politico, nè poteva esserlo, non poteva certamente conferire ad altri la qualità ed i dritti, che non avea (1).

Dopochè pel capitolo *Volentes* (2) i feudi divennero aliena-

(1) *Illud jus quod habebat qui investivit, debet habere qui investitus est.*
ISERNIA De prohibita pheid alien Cap. 101.

(2) Il Cap. 28 *Volentes* di Federico permetteva l'alienazione di tutto o di parte di feudo a titolo di semplice *allodio*, e con pagare la decima-parte del prezzo. Non autorizzava però la vendita col *titolo feudale* senza il preventivo *assenso-regio*, e susseguente *investitura*, per la quale rilasciavasi novello Diploma al compratore.

V: BIANCHINI — Stor. della Fin. di Sic. p. 3.

DRAGONETTI — Discorso sul Cap. *Volentes* et si aliquem — ed altri.

bili, e dopo anche la introduzione de' *Sub-feudi* restarono sempre inviolati i principii, più di logica che di dritto, cioè che nessuno può trasferire ad altri quelle ragioni che non si ha; che il privato non può costituire feudi; che anche quando il feudatario aliena, o succoncede a titolo di suffeudo, l'acquirente debbe ricevere sempre dal Sovrano-Imperante la legittima investitura: e che in fine le semplici parole, e le formole di uso, non alterano la sostanza delle cose e de' contratti.

Era quello l'andazzo de' tempi; quelle idee erano quasi connaturate alle popolazioni; e perciò nelle vendite de' vasti *alodii* si adoperavano le stesse espressioni usate da' Monarchi ne' Diplomi di concessione feudale.

Sembra dunque evidentemente provato, come il Comune di Mistretta si avesse avuto i suoi possedimenti sin dall'epoca coeva alla sua origine, e da molti secoli anteriori alla venuta de' Normanni in Sicilia; e che que' beni le spettavano a titolo di proprietà, formanti il suo patrimonio, ne' quali si esercitavano da' suoi cittadini gli usi essenziali alla vita, e che il carattere di feudalità, da cui vuol trarsi l'*angaria* ed il *sopruso*, non sia che un vano sogno d' inferno.

§ 2.º

Possunt quoque duo affectu, vel ex apparentia possidere: unus coram verus sit possessor, uti domus et superficiarius.

PAULUS L. 3. § 3. D. de acq.
vel. omit. poss.

ORIGINE DE' BORGESAGGI NE' TENIMENTI COMUNALI

Abbiamo veduto come i beni posseduti per *Universitatem* ritraggono dalla primitiva istituzione de' *Municipii*. Ciascuna popolazione si avvale de' campi, boschi, montagne, che le erano

vicini; che non furono privatamente occupati; è che perciò in quanto al dominio si addissero al patrimonio dell'Università, come dote della madre comune, da cui il vantaggio de' cittadini era direttamente e indirettamente ritratto, cioè nella rappresentanza collettiva della Comunità, ed in quella individuale, *uti universi et uti singoli*.

Fintantochè cotesti beni restando nell'amministrazione del Comune non cangiavano la primitiva natura di *Demanii*, ogni *singolo* aveva diritto di esercitarvi determinati usi; ed anche cotesto esercizio di dritto-civico costituiva un bene del Comune.

E difatti cotesta idea noi la vediamo nettamente spiegata in molti atti legislativi e governativi, anche contemporanei.

Il Rescritto del 3 Marzo 1828 comunicato dal Ministero per gli affari di Sicilia in Napoli al Luogotenente Generale in Palermo, è così concepito:

« È puramente immaginaria la distinzione tra *Singoli* e *Comune*: perchè le leggi antiche e moderne, tanto di Sicilia che di Napoli, hanno riguardato sempre come proprii de' Comuni gli stessi dritti e le servitù esercitate dai *Singoli come a cittadini* ».

La somma di cotesti dritti forma anch'essa parte del patrimonio comunale, destinato direttamente, o indirettamente al vantaggio collettivo o individuale de' suoi amministrati (*).

(*) E difatti, in conformità di questi principii venne ordinato lo scioglimento delle promiscuità per gli usi-civici esercitati dai singoli di un Comune sopra i demanii ex-feudali — L'azione doveasi intentare dal Comune contro gli ex-baroni, ed al Comune attribuibile il compenso, secondo la scala fissata nelle Istruzioni del dicembre 1844.

Le terre così ottenute, ove non fossero suscettibili di coltivazione, dovessero rimanere di pieno conto del Comune, e come a fondi patrimoniali.

Se però fossero coltivabili, si dovrebbe procedere a *quotizzo* fra i

Non tutti gli uomini han potuto avere e mantenere delle proprietà prediali: era mestiere che vi fosse una terra di comunanza più o meno estesa, i cui prodotti bruti o industriali avessero potuto sopperire ai bisogni della vita.

E secondo che questi proletari venissero ad usare in quei demanii de'doni spontanei della natura, ovvero degli industriali, venivano ad osservarsi atti fugaci di comunanza perfetta, ovvero di una coltivazione più o meno duratura. E perciò si videro posseduti *per fundos* taluni brani di que' demanii, che non perdevano però giammai la qualità di origine, e furon dette *gabellé* o *borgesaggi*, e i coltivatori *gabelloti* o *borgesi*, cioè coltivatori del demanio-comune.

Il Consigliere Murena, nome sempre caro alla Magistratura, indipendentemente del suo colore politico, lorquando trovavasi *funzionario aggiunto* presso l'Intendenza di Catania per lo scioglimento della Promiscuità e soppressione di abusi feudali, ebbe il destro di svolgere cotesti principii nelle cause pe' demanii di Paternò, Trojna e Nicosia.

« Quei territori, egli dicea, vennero originariamente occupati per *Universitatem*; soggetti quindi agli usi necessarii dei cittadini; taluni de'quali poi cominciarono a dissodarli, ritraendone prodotti industriali, spesso senza corrisposta, e lasciandoli al Comune i prodotti bruti e spontanei.

proletari, ma sempre con un censo modico, redimibile, a beneficio del Comune.

Ecco dunque come gli stessi usi-civici entro i demanii degli ex-baroni erano in patrimonio del Comune. — Come mai dunque si può ricorrere alla bizzarra supposizione, che quando gli usi si esercitassero sopra i demanii del Comune si abbiano una diversa natura, e si debbano riguardare come a dritti privati ed individuali, capaci a stabilire un dominio privato spogliandone il Comune?

« Così comportava la filantropica amministrazione di quei
 « tempi alla patriarcale, *ut cives locupletes habentur — oppida*
 « *populentur, et habitatores abundant, ut nè inermem vitam*
 « *ducant* ». (1)

Era questa una costumanza assunta all'onore del dritto-pubblico in Italia, ed altrove, come rilevasi dai più rinomati feudisti de' varii paesi (2).

E il Cardinal Deluca rassegnando le varie costumanze intorno alla coltura de' demani-comunali, così scrive:

« *Ita risultare videtur, quod in eis dominium privatorum*
 « *contineat potius quamdam speciem coloniae, seu restrictionem ad*
 « *solam colturam et perceptionem fructuum industrialium: — do-*
 « *minium vero et naturalium perceptionem Universitati competit* ».

Ma questo dritto era assolutamente civico, non individuale e privato.

Scriveva MARINO FRECCIA: « *Comoditas incolarum in dema-*
 « *niis est qualitas intrinseca pheid, et de natura rei; nec iste*
 « *civium usus importet onus, neve servitutum* ». (3).

(1) MENOCHIO Ces. 843 N. 61.

Universitates habent hujusmodi prata et pascua comunia, quorum usus saepe ad omnes pertinet; proprietates vero ipsius Universitatis.

Così pure motivava il Presidente D. Francesco Scorza, altro esimio magistrato di Napoli, quando redigeva da *Funzionario Aggiunto* le dotte Ordinanze per cause di promiscuità nella Provincia di Messina,

(2) CAPIBLANC. lib. 8 Cap. 1.

CAPOLLA de Serv. praed. rust.

FERNANDEZ-OTERX de pascuis Cap. 6.

AFFLITTO Dec. 290 N. 12.

GAGLIANI Diz. sul Dritto. pub. di Sicil. p. 29 e 30.

(3) FRECCIA de subpheid. lib. 1 art. 46.

Così pure DE LUCA de pheid. Diz. 55.

AUTERO de pascuis.

ROVITO sulla Framm. XVI di Carlo V.

Ed era questa una delle caratteristiche che distinguevano il demanio del Comune, da quello del Barone: in questo vedevasi il trionfo della forza individuale contro la moltitudine; la confisca-politica de' dritti de' molti, ad esclusivo profitto di un solo: — in quello il tipo della proprietà di famiglia, il cespite della madre, da cui ciascuno de' figli trae alimento, senza di acquistarne però dritto ed esclusività dal suo godimento.

È così l'elemento comunale ha potuto giungere con l'amore a quel grado di potenza, da suppiantare l'annoso albero del feudalismo, e a schiacciare quell'Idra delle mille teste (1).

Coteste massime ritraevano bensì dal Dritto-romano.

« *Patrimoniales fundi in conditione propria manent, quorum dominium non est rite translatum, sed qui tantum ut locati. Conditio enim propria haec est patrimonialium ut locentur, non ut jus ad privatos transferatur* ».

E difatti facevano molta distinzione i giureconsulti romani tra *Ager et possessio*. Chiamavano col primo nome la proprietà sia pubblica, sia privata; dell'altro accennavano il semplice uso o la semplice detenzione.

« *Possessio ab agro juris proprietate distat — quid quid enim apprehendimus, cujus proprietates ad nos non pertinet aut nec potest pertinere (ut in publico agro) hoc possessionem appellamus — possessio ergo usus; ager proprietates loci est — JAVOLENUS* ». — L. 125, D. de V. S. (2).

I coloni dunque dell'agro-pubblico, o municipale, semprechè

(1) CANTÙ Stor. Univ. Vol. X p. 2^a cap. XVII.

(2) Così distingueva pure POMPEO FESTO.

Possessio est, ut definit Gellius Aulus, usus quidem agri, non ipse fundus aut ager.

non si avessero una concessione ritualmente compiuta, non avevano che la semplice *possessione* meramente precaria, revocabile ad *nutum*, sia dagli agenti dello Stato, sia da quelli del Municipio: nel primo caso chiamavansi *agri vectigales*; nel secondo conservavano sempre il nome ed il carattere di *ager publicus*.
Casi Paolo lib. 12, ad Edict.

« *Agri Civitatum, alii vectigales vacantur, alii non — vectigales, qui in perpetuum locantur — non vectigales sunt, qui ita colendi dantur (aut colendi patitur) ut privatim agros nostros colendos dare solemus* ».

E gli stessi concessionari perpetui non divenivano padroni con semplice peso del *vettigale annuo*; ma aveansi il solo dritto dell'inamovibilità, come insegna ULPIANO L. 17 ad Sabin.

Il chè formò una specialità di contratto, per la quale la *colonia* abbenchè perpetua, venne sempre riguardata come cosa distinta e diversa dell' Enfiteusi.

Premesse siffatte idee, riesce assai facile il conoscere di qual natura si fossero i *Borgesaggi* de'singoli di Mistretta ne'Demanii del Comune.

E difatti a moderarne l'esercizio v'erano le Ordinanze emesse dal Consiglio-Civico, che ebbero nome di *PANDETTE BURGENSATICHE* del 1647, alla base di cui si pubblicavano i *Bandi annuali* da' Giurati *pro tempore* — di che fu fatta osservanza fino all'apparire del novello sistema amministrativo.

In taluni articoli di coteste *Pandette* stava scritto:

« *Item che li Borgesì seu Massari che semineranno in uno o due feudi al più, proprii di questa città, salma una di terra possano tenere franchi in detti feudi, mentre non anderanno a far maggesi in altri feudi, tre bestioli-torti mansi ovvero due mansi ed un selvaggio, oltre ad una bestia di uso* ».

« *Item* per evitare altre frodi che fanno detti Borgesi o
 « Massari, li quali con occasione di fare alcun servizio in detti
 « loro seminati, portano li loro bestioli nelli feudi dove hanno
 « detti seminati, ed in quelli si trattengono molti giorni, con
 « grave danno ed interesse di questa Città e suoi gabelotti,
 « non essendo anche ragione di stare con detti bestioli nelli
 « fondi dove non hanno maggese, e in quelli pascere mentre
 « non travagliano — Perciò si stabilisce, che dopo detti Mas-
 « sari avranno spedito di seminare nelli detti feudi, non pos-
 « sano fare entrare più i detti bestioli, altrimenti si faranno
 « pigliare, e *pagare la pigliata* cioè tari uno per bestiolo: —
 » il che non s'intende per le bestie d'uso *quando si hanno*
 « de' seminati, *zappuliano* e fanno altri servizii in detti semi-
 « nati; ed eccettuando il tempo della falce ecc. ecc.

Ecco a qual titolo, e con quali norme i borgesii de' Demani comunali di Mistretta tenessero le loro terre, e con quali norme venisse regolato l'esercizio di cotal-civico dritto.

Il dippiù ne' §§ che seguono.

§ 3.º

TITOLI E GIUDICATI DIVERSI SUL PROPOSITO

Incumbit actori onus probandi. Reus, actor non probante, etiam si nihil presterit, absolvendus.

Il Comune dunque di Mistretta aveva i suoi demani, ovvero i suoi feudi, secondo la volgare ed impropria parola dei tempi andati, quando si volesse accennare a lati-fondi e ad aperti terreni di non piccola estensione, fossero anche di un privato, ovvero di un Municipio.

Noi non abbiamo bisogno di rimontare ad epoca anteriore al 1633, cioè a quella della *vendita in feudo* tentata dalla Regia Corte, e non seguita per effetto di coeva affrancazione mercè il pagamento di Oz. 32400, per conoscere come il Comune si avesse quelle importanti proprietà.

Ci fermeremo solamente a parlare delle vendite fatte nel 1796, onde il Comune far denaro, e pagare la sua contribuzione al *donativo* decretato dal Parlamento.

Abbiamo detto come i Giurati per l'impulso della Giunta governativa, esposero venali i feudi Guzzofodi, Muricello, Cicè, S. Giorgio e Radicata: — I due primi furono venduti al Signor Giuseppe Allegra per la cifra di Oz. 8900: — il terzo, ch'è quello in contesa, al Dr. Alessandro Lipari per Oz. 3500, da cui hanno causa i clienti Salamone Lettieri.

Giova qui riportare l'offerta del Lipari, quale rilevasi dal contratto.

« Essendo pervenuto a notizia di me infrascritto, di aversi
 « da Sua Eccellenza per via della Giunta Suprema, ordinato
 « alli giurati di Mistretta, con lettera del 24 maggio 1796,
 « di tenerne consiglio al fine di stabilirsi il fondo con cui pa-
 « gare alla R. C. quanto fu tassata l'Università di Mistretta
 « pel donativo del milione ec. ec. ed avendo il detto Consiglio
 « Civico conchiuso di doversi vendere diversi feudi, tra cui Cicè:
 « ed essendosi promulgati gli avvisi, mi sono determinato io
 « infrascritto di voler comprare *ad omnes transitus* il feudo di
 « Cicè, confinante con quelli di Bordonaro, Guzzofodi, Muri-
 « cello, S. Giorgio, col fiume delli Romei, ed altri propri di
 « QUESTA CITTA', con tutti li *Màrcati*, trazzere, *acque, terre, colle*
 « e *incolte* con tutti li censi sopra le terre di pertinenza di
 « questo feudo, da qualsivoglia persona si devono a detta Uni-

« versità insieme ai decorsi che questa non abbia curato di
 « esiggere; comprese anche le *terre spettanti a detto feudo che*
 « *sono state usurpate, e che dovrebbero all'Università reintegrarsi*
 « giusta la delegazione del R.° Com. D. Defrancisci; e se ve
 « ne fossero altre in detta *delegazione e rivendica*, debbono
 « cedersi a me infrascritto offerente, nello stesso modo come
 « spettano e possano appartenere all'Università.

« Inoltre s' intendano compresi in detta vendizione i *dritti*
 « *di reluire che ha detta Università delle terre burgensatiche* di
 « *detto feudo, che si possedono in diverse contrade da particolari*
 « *i quali ci hanno SOLTANTO il DRITTO DI ARARE; poichè il gius*
 « *dell'erba e delle ristoppie ha sempre appartenuto a detta Uni-*
 « *versità, a cui appartiene il feudo ec.* per quanto sarà stimato da
 « pubblico agrimensore eletto dalla Corte, con intervento de-
 « gl'interessati ec. ec. Insomma senza riserba alcuna per detta
 « Università, e con tutte le franchigie e cautele con cui si
 « tramandano i beni venduti col *Verbo regio* e scudo di per-
 « petua salvaguardia ec. ec.

E nei termini precisi di questa offerta seguivano le aggiu-
 dicazioni a dì 7 ottobre 1796, con tutta la solennità del V.R.
 presso il Protonotaro del Regno a favore del detto Lipari; con
 patto però che il compratore avesse potuto venire al possesso
 materiale del feudo pel giorno 1° settembre 1797, *dovendosi ri-*
spettare sino allora i dritti del fituario in corso, signor Andrea
 Inguaggiato, gabelloto dell'Università.

E qui giova osservare, come a ciò siasi venuto in esito a de-
 liberazione del Consiglio Civico di Mistretta, cui l'offerta fu
 mandata dalla Giunta, cioè una deliberazione presa da 44 nota-
 bili del paese (che di 48 componevasi allora quel Consiglio)
 come l'offerta del Lipari venne pubblicata, non solo in Mistret-

ta, ma ne' limitrofi paesi; e nessun reclamo, nissuna osservazione fu presentata da chicchesia! . . . Era serbato in oggi ai signori Cannata di mettere in forse i dritti del Comune! . . . e non potendoli negare di fatto, cercano di contrastarne la legittimità, chiamandoli *soprusi feudali*! C'erano anche allora i *soprusi* in Mistretta, ma l'Università li pativa da' suoi cittadini, non già che li commettesse a di loro danno.

E ne è prova il decreto del 1796 emanato dal Tribunale del R. Patrimonio, con cui per mettere un ostacolo alle ulteriori usurpazioni che i singoli commettevano ne' feudi comunali, alla base di una così detta *Delegazione* (che noi chiameremmo verbale di verifica) eseguita da un R. Com. Dr. Defrancisci, venne ordinata la *Cordiazione* di tutti i Borgesaggi tenuti dai particolari ne' feudi sudetti; affinchè della reintegra di coteste terre occupate, non più col fine di uso-civico, ma col brutto disegno dell'usurpazione, se ne tenesse conto a suo tempo: e intanto l'avidità degli usurpatori avesse un limite e un freno in quella recente e giuridica circoscrizione.

E difatti, noi leggiamo nel catalogo degli usurpatori, giusta la cennata *Cordiazione*, il signor Gaetano Cannata Musco autore de' contendenti, che ne avea allora salme quindici nel solo feudo Cicè, come oggi ne ha quasi 22! E il danno a carico dell'Università non veniva limitato al solo per la estensione e perpetuità de' Borgesaggi. Cominciò ben pure ad essere contrastato il dritto del pascolo ai fittuari del Comune; a non volere i Borgesi più lasciare nemmeno le solite *terzarie*, e a denegare le ristoppie. Per cui si è dovuto ricorrere al Tribunale del R. Patrimonio, che a 13 novembre 1798 emise il seguente provvisionale.

« Quod utique Regius Proconservator dictae

« Civitatis Mistrectæ injungere valeat ac debeat *Burgenses omnes*
 « *terrarum in pheidis ipsius universitatis* ut relinquunt, ac relinquere
 « debeant, solitas TERTERIAS insetas, JUSTA VETEREM OBSERVANTIAM,
 « ut in eis jus pascendi arrendatarii prædicti exercere possint ;
 « sub poenis refactionis omnium damaorum et interesse , aliis
 « que poenis dicto R. Proconservatori benevisis ec. ec.

Ecco dunque i *soprusi* che commettevansi allora dall' Università di Mistretta, secondo le idee de' contendenti !

E per meglio conoscere la verità delle cose, non è fuor di luogo di trascrivere quanto il Sindaco nel 1843 , in occasione de' giudizi per soppressione di dritti feudali e per scioglimento di promiscuità, esponeva all' Intendente e Consiglio d'Intendenza della Provincia, difendendosi contro la invasione de' borgesesi, nei pochi feudi che rimanevano al Comune , di tanti che ne avea fino al cadere del secolo passato.— Egli dicea:

« Del demanio-comunale di Mistretta composto oggi di sette
 « feudi, taluni particolari si hanno usurpato in diverse tenute
 « il dritto di semina; ma la proprietà non si è mai osato di
 « contrastarla al Comune, che si à dovuto contentare de' seguenti
 « dritti in cotesti borgesaggi, cioè: 1° pascere tutte le terre indistin-
 « tamente, allorchè restano inseminate; 2° pascere nella *terzata*,
 « cioè nella terza parte del terreno da essi tenuto, che debbano
 « lasciare, secondo il turno agrario, inseminata; 3° pascere le
 « ristoppie dopo la messe; 4° pascere i *maggesi*, cioè le terre
 « che si preparano a seminario, sino al 15 gennaio di ogni anno ».

« Che tali dritti sono stati confessati dagli stessi occupa-
 « tori; contestati per prova testimoniale; non contraddetti da
 « riprova; sono garentiti dalle Pandette Burgensatiche del 1647;
 « e per sentenza dell' abolita Commissione canonizzati; di tal-chè
 « sono divenuti intangibili per autorità di cosa giudicata ecc. ».

Così il Comune di Mistretta difendevasi nel 1843 (1) dall'assalto de' suoi coloni che tentavano allora di estendere i loro abusi, non osando contrastare la proprietà, come oggi l'osano i Sigg. Cannata: mentre il Comune possiede a tutt'oggi, e costituiscono il suo patrimonio, quegli altri feudi che gli rimasero dopo la vendita del 1796; senza fargli ostacolo la esistenza di simili *Borgesaggi*, sur i quali continua ad esercitare i suoi dritti di dominio come *ab antiquo*, per cui la *terzata* e gli altri di sopra accennati.

Or se tanto avviene, sino alla giornata per gli altri feudi che il Comune possiede, ed ha tuttora in patrimonio, con quale straordinario coraggio si direbbe dagli avversari Sigg. Cannata, che tutt'altro debba essere per gli Eredi Lipari, che dal 1796, epoca dell'acquisto del feudo *Cicè* fatto dal loro autore, hanno pacificamente posseduto e goduto sino al 1855, epoca in cui ebbero luogo per la prima volta i giudizi possessori ove sono stati essi Sigg. Cannata succumbenti?

E non è fuori luogo il riferire sul proposito un brano della Sentenza pronunciata a dì 11 febbrajo 1856 dal Giudice Regio di Mistretta, confermata in via di appello dal Tribunale Civile di Messina a 13 febbrajo 1858.

« Il proprietario del feudo *Cicè* ha fin' ora avuto e conservato il dritto della *terzata* sopra i *Borgesaggi* compresi nel suo feudo, i di cui autori lo comprarono dalla Comune di Mistretta sotto la salvaguardia del *Verbo-Regio* a 10 ottobre 1796.

« Il solo *borgesaggio tenuto dai convenuti* non vuole più

(1) V. Decisioni della G. C. de' Conti di Palermo Part. 2^a V. 4 pag. 253.

« riconoscere nel padrone del feudo siffatto dritto, cui (bizzar-
 « ramente) s'impronta il nome di DRITTO-DISCONTINUO, SERVITÙ
 « DISCONTINUA; ma che in realtà è stato sempre e non può non
 « essere che esercizio di dominio.

« Dappoichè gli attori hanno prodotto titoli d'onde si ri-
 « leva, che il Dr. D. Alessandro Lipari, di cui Salamone e con-
 « sorti sono aventi-causa, comprò il feudo Cicè dalla Comune.

« Che l'ordinanza dell'Intendente di Messina del 21 luglio
 « 1843 venne a ribadire quel dritto assoluto e libero, per come
 « l'avea la Comune venditrice.

« Che un certificato del cancelliere archivario di Mistretta
 « fa fede, che in tutti i feudi della Comune esistevano *borge-*
 « *saggi*, tutti soggetti alla *terzata*, e in quello di Cicè venduto
 « al Lipari ve n'erano ben pure, fra cui quello di Gaetano
 « Musco, autore de' convenuti soggetto come tutti gli altri al
 « dritto di *terzata* a favore del proprietario.

« Oltracciò le parti istesse nelle loro difese ed eccezioni
 « scritte confessano che la Comune di Mistretta sopra tutti i
 « *borgesaggi* esercitava il dritto di *terzata*.

« Ed anche prima gF istessi convenuti avevano *riconosciuto*
 « un tal dritto contro di loro in vantaggio degli attori, con
 « l'atto autentico del 15 Agosto 1853, col quale gabellando
 « il loro *borgesaggio* fecero espressa menzione di *dovere* il loro
 « *fittuario dedurre dalle terre locate la terza parte, PERCHÈ SPET-*
 « *TANTE AL PADRONE DEL FEUDO, o suo fittuario, per DRITTO DI*
 « *TERZATA.*

« Nè deve temersi che per la produzione di questi titoli si
 « facci cumulo di possessorio col petitorio; poichè ciò ha luogo
 « per precisare i caratteri del possesso ec. ». — E perciò venne
 dichiarata la turbativa e condannati i Signori Cannata a dover

lasciare ad esclusivo beneficio de' clienti inseminata la terza parte del loro borgesaggio, da distaccarsi da periti che vennero nominati; ai danni-interessi liquidabili in separato giudizio; ed alle spese della lite.

Il Tribunale confermò la Sentenza.

§ 4.º

Influenza diretta di cotesti giudicati intorno all'indole leggittima e prediale della terzata e dritto di pascere.

I contendenti Signori Cannata vorrebbero soppressi ed annullati i dritti de' Signori Salamone e Lettieri, perchè *feudali ed abusivi*. — Ma se da nostro canto si è provato a luce meridiana, che il territorio ove questi dritti si sono per secoli esercitati, come fin' ora si esercitano, *non fu mai feudale*; che fu in vece un *fondo patrimoniale* del Comune, e come tale venduto sotto la salvaguardia del Verbo-Regio, al Signor Lipari, autore de' clienti, per pagare debiti del Comune verso la Regia-Azienda; se Lipari non ebbe mai *Signoria-Baronale* nè *vassallaggio*, come sarà mai possibile il sospetto, che l'esercizio dei dritti in discorso sia il conseguente di una giurisdizione feudale, un risultato de' crudeli rapporti tra *vassallo e Signore*, un balzello personale ed *angarico*, anzicchè un puro *dritto-prediale nascente da dominio*?

La Commissione feudale del 1816 in Napoli stabiliva la massima.

« Che l'esazione di qualunque prestanza fatta dall'*ex-feu-*

« datario , che aveasi avuto PIENA SIGNORIA con annessa giurisdizione contro di coloro che furono un tempo suoi VASSALLI si presumono abusive, finchè l'ex-barone non provi di essere « il prezzo di una concessione.

« Ma quando il creditore non fu Signore, nè ebbe causa da un Signore, ed in tal caso ha luogo la presunzione contraria, « cioè trattarsi di una prestazione prediale e di dominio-pri-vato (1) ».

Egli è troppo certo che il Comune di Mistretta, città demaniale, era proprietaria del tenimento Cicè e di molti altri, parte venduti, e parte esistenti ancora nel suo patrimonio.

Nella vendita che faceasi dalla R. Corte nel 1633, e nella contemporanea ricompra per parte del Comune, abbiamo veduto fra gli altri dritti da costei esercitati in quei tenimenti quello della *terzata* e de' *pascoli*.

Le pandette Burgensatiche del 1647 l'assicurano: — I *bandi-annuali* pubblicati in tutti gli anni successivi confermano cotale possessione: — e cotesti dritti vengono compresi nella vendita fatta a Lipari nel 1796 pel tenimento Cicè; al Signor Allegra per quelli di Guzzofodi, e di Muricello; — al Signor Sergio per quelli Avria, e Radicata; e così degli altri . . . avvi dunque la prova che gli attuali possessori non fanno che continuare l'esercizio dominicale che aveasi il Comune, da cui hanno causa; esercizio la cui etimologia si confonde col bujo de' secoli.

Dunque i dritti in contesa non possono essere di altra na-

(1) Winspear Mass. della Comm. feud. di Napoli, confermate con R. Decreto del 1° maggio 1817.

tura che **PREDIALI**, e quindi non può avere alcuna base l'imputazione de' Signori Cannata.

La stessa definizione è stata data nel 1825 dall'abolita Commissione per lo scioglimento della Promiscuità :

Così le ordinanze dell'Intendente della Provincia del 17 giugno e 15 dicembre 1842—del 21 luglio e 7 settembre 1843, confermate tutte, circa all'indole della *terzata* e del *dritto di pascere* dalla Gran Corte de'Conti di Palermo a 29 luglio 1846, il di cui *avviso* venne sovraneamente approvato, con Rescritto del 2. Agosto 1847, conforme leggiamo nella Edizione Ufficiale di siffatti giudicati (1).

(1) Palermo Tipografia B. Verzi 1847.

Non sia fuor di luogo riportare le considerazioni dell'Ordinanza del 7 settembre 1843, compilata dal Chiarissimo Presidente F. Scorza, intorno ai dritti del Comune in ordine alla *Terzaria* ed al *Pascolo* nelle terre *burgesate*, per giudicarsi della loro natura :

« Il dritto competente al Comune sulle terre di che trattasi si è quello « dell'erbaggio, non solo nella *Terzeria* che i possessori debbono lasciare « in ogni anno insemiata, ma ben'anco in tutte le terre che restano vuote.

«E per definire la qualità di questo dritto, è mestieri riflettere, che i possessori non possono affatto disporre delle terre nell'anno in cui restano insemiata; essi divengono estranei, dovendoli lasciare per conto esclusivo del Comune: e questi per l'opposto ne dispone dell'erba per proprio conto, dandola in *fida* o vendendola ai cittadini, o ai forestieri — Laonde il dritto del Comune è *domenicale* e i frutti gli spettano per *dominio del fondo*, ai termini degli art. 11 e 14 delle Istruzioni..... L'indice più sicuro e caratteristico del dominio è la facoltà di godere e disporre de'frutti del fondo; poichè questi spettano al proprietario per dritto di accessione. ec. ec.

« Ed altrove

« Che indipendentemente di coteste considerazioni, i dritti del Comune non possono essere affatto contrastati, poichè risultano anche dalle Pandette-Burgensatiche del 1647; le quali anzi conducono a ritenere, che originariamente i detti fondi si appartenessero in piena e libera proprietà al Comune..... ma non è questa la sede propria per istituire siffatta indagine. ec. ec. »

Ordin. del 21 luglio 1843 V. 3 pag. 17.

Per questi giudicati vennero definiti quei tali dritti come a *prediali*, ed attribuito al Comune l'assegno che fu di ragione. Ed il Comune pe'feudi, che gli rimangono, ve l'esercita tuttavia per mezzo de' suoi fittuarii, e formano un importante articolo del suo Bilancio, fino alla giornata.

Come mai i dritti del *pascolo* e della *terzata* esercitati dagli aventi-causa del Comune, possano avere una *diversa e riprovata natura*, sol perchè furono alienati? ...

E vi sovvenga, o Signori, che la vendita del 10 ottobre 1796 avvenne con la solennità del *Verbo-Regio*: e quali erano gli effetti di esso, giusta la Prammatica del Duca di Sermoneta del 1666, e delle altre posteriori, confermate dai Decreti del 17 Maggio 1820, e dagli altri successivi sino al 1845, voi pur troppo lo sapete: e quindi ogni attacco sarebbe inammissibile per parte di chiunque; poichè importerebbe una evizione impossibile, tanto della cosa venduta, quanto della stessa affrancabilità de' *Borgesaggi*, che formò pure un dritto trasmesso al compratore.

Or quando trattasi di voler fondare una domanda unicamente sulla *qualità della cosa, o della persona*, la decisione emessa in proposito dall'autorità competente, forma *stato* per tutti, ed anche contro coloro che non furono parti nel giudizio; non già secondo i puri principii della cosa-giudicata, ma invece sull'altro che i *fatti* e le qualità delle persone si debbano una volta sola giudicare; ed il giudizio prova *erga omnes*.

Così ove fosse deciso « *Tizio è colpevole di quel tale delitto* » — « *Tizio è cittadino dello Stato* » — « *Tizio è l'erede di Sempronio* : » *La prestanza che esigge Mevio contro i singoli di quel territorio, è angarica ed abusiva*: tutte queste e simili altre statuizioni profferite dal Magistrato competente, costitui-

scono un fatto opponibile contro chiunque; poichè a nissuno è lecito di dubitare della sua esistenza, o di rinnovare la stessa discettazione.

Dopo di essere stata dunque giudicata *prediale* e *legittima* la prestazione della *terzata* e *del pascolo* ne' tenimenti del Comune di Mistretta, taluni de' quali si posseggono da' suoi aventi-causa, dal Magistrato specialmente incaricato dalla legge a simili controversie, non sarà più lecito a chichessia di revocarlo in dubbio; e molto meno innanti a Magistrato ordinario, che ne sarebbe incompetente.

Pretendono i Signori Cannata che siano *feudali ed angariche* le prestazioni pretese da' Signori Salamone, e come tali sopprimibili senza verun compenso? Ebbene, giusta il Decreto e correlative Istruzioni dell' 11 dicembre 1841, avrebbero potuto e dovuto ricorrere all' Intendente della Provincia, che avrebbe emesso la sua ordinanza affermativa, o negativa di soppressione.

Essi non lo fecero, nè mossero mai lamento! . . . è troppo facile indovinare la ragione nel loro interno convincimento!!

Ma fin qui abbiamo parlato o Signori della opportunità dei fatti *storici*, de' *titoli* e de' *giudicati* in proposito: Ma egli è tempo di fermare la nostra attenzione all'efficacia del *Verbo-Regio* di 1^a *Classe*, sotto i cui auspicii processè la vendita del tenimento *Cicè* nel 1796.

L' esistenza di tal presidio inespugnabile, conduce direttamente, e inesorabilmente all' inammissibilità dell' azione promossa dai Signori Cannata.

Quarant'anni or sono volle elevarsi il dubbio, se l' indole e l' effetto dell' antico *Verbo Regio* nelle alienazioni, si limitasse alla sola purga delle affezioni ipotecarie, ovvero a quello al-

très di rendere inoppugnabile il titolo per qualunque azione di dominio, o altro attacco qualunque.

La importanza della materia; la serietà delle polemiche impegnate sul proposito; i riguardi de' disputanti in varia sentenza, determinarono il Governo ad interpellare l'avviso delle Consulte di Napoli e di Sicilia, che venne ampiamente esaminato e discusso nel Supremo Consiglio di Cancelleria, da cui il R: R: del 17 maggio 1820 per lo quale venne stabilito:

1° Che le vendite-statutarie costituenti la prima Classe dei *Verbi Regii*, sia che fossero state precedute da sentenze di *vendatur* (nella specie la sentenza stava nel decreto del Parlamento) sia che fossero state permesse con Sovrano Rescritto, (e nella specie era il Vice-Re e la Giunta Suprema che vendevano presso il Protonotaro del Regno, a Palermo), debbonsi riguardare come *inviolabili*, e come *non soggette ad alcun'esperimento giudiziario*; tranne il solo caso di corruzione, indicato con la parola *sordes*.

La domanda de' Signori Cannata tenderebbe a questo: — le terre che voi avete comprato, Sig. Lipari, al 1796 sono di nostra esclusiva e libera spettanza; nacquero libere e franche dalla natura; la prepotenza baronale le avea asservito; una legge più civile le restituisce in libertà. . . . ma questo sistema non è appunto una evizione, uno sperimento di dominio, un attacco che rovescerebbe tutta la efficacia del *verbo-regio*, e tutti i fatti solenni che con esso si consumarono??...

§ 5.º

P R E S C R I Z I O N E

- « . . . nè contradicendi quidem licentia Colonis
 « relinquantur, longi temporis praescriptione,
 « vel redituum frequentissima consequentia
 « Colonorum impetum excludente.

L. 20 Cod. de agric. et censit.

Così rispondeva l'imperatore Giustiniano alla insolenza dei Coloni che avessero negato la corrisposta al proprietario del tenimento, opponendo da un canto il loro possesso, e dall'altro la necessità che quest'ultimo esibisse il titolo del suo dominio.

La sola eccezione della prescrizione bastava ad escludere così sfacciata pretesa, senza verun'obbligo di dare altra giustificazione. — Il solo fatto della esigenza della prestazione, continuato per un tempo abile a prescrivere, riaffermava il dritto del dominio, e lo dispensava dell'obbligo di esibire alcun altro documento relativo alla proprietà.

E perciò scriveva Dionisio Gotofredo a tale costituzione dell'Imperatore :

« *Redituum diuturna et continua praestatio, possessionem con-
 « firmat, et vim longi temporis praescriptionis habet* ».

Or non avessero alcun titolo gli eredi del Sig. Lipari; nessuno ne avesse il Comune, da cui costoro hanno causa; non vi fossero state le pubblicità che precedevano le vendite solenni, e che rendevano avvertito ognuno delle conseguenze proprie delle alienazioni fatte col *verbo-regio* e con lettere di per-

petua salvaguardia; non vi fosse nulla di tutti i precedenti e de' titoli che per secoli hanno dimostrato e garentito la proprietà: — il solo fatto dell'esigenza della prestazione da *privato-a-privato* come a prediale, su di proprietà divenuta privata sin dal 1796, è più che sufficiente ad escludere la esenzione che oggi audacemente si domanda.

È un fatto innegabile, e non negato, che il Sig. Lipari e i suoi successori hanno conseguito pacificamente, e senza contrasto di sorta sino al 1853 il dritto di *pascolo* e della *terzata* in tutti i borgesaggi del tenimento Cicè; e i soli Sigg. Cannata in quell'epoca solamente, e dopo di aver riconosciuto in atto autentico la santità di questo dritto dovuto ai Sigg. Salamone e Lettieri (*) osarono contrastare, *con semplici vie di fatto*, cotesto dritto; locchè ha dato luogo a *querela possessoria*, cui fecesi dritto con la sentenza del Giudice di quel Circondario del dì 11 febbraio 1856, che venne confermata dal Tribunale Civile di Messina a 13 febbraio 1858.

E nella occasione di quel giudizio, quanto non fu brillantissima la prova del possesso da secoli, e *tradizionale*, e *continuo* e *pacifico* sino a quel giorno; mentre i *conv-nuti* inutilmente si impegnarono di voler provare una semplice interruzione da *più di un annuo a quella parte . . .* e non vi riuscirono!...

Ed essi medesimi non confessarono questa verità nel loro

(*) Veggasi l'atto autentico del 15 agosto 1853, in Notar Ortoleva di Mistretta, con cui i Sigg. Cannata gabellando il loro borgesaggio dicevano.

« Siccome sulle terre sudette è dovuta al proprietario dell'ex-feudo, e per esso al di lui fittuario, la *terzata*; così nella misura da farsi dovrà « dedursi tale *terzata*; e sugli altri due terzi è dovuto il prezzo di fitto « dal gabellato.

appello del 5 Aprile 1856 contro la sentenza possessoria, dicendo al 3° *motivo di gravame*.

« Perchè non mai si è contrastato che la Comune un tempo, e poscia i di lei aventi causa, esercitarono il dritto « della terzata in tutti i Borgesaggi esistenti nell' ex-feudo. « Dicesi solo che un tale dritto debba scaturire da un titolo . . . » ed ecco una semplice eccezione di merito, incompatibile col giudizio possessorio; eccezione oggi tramutata in azione, in giudizio di propria sede! . . .

Dunque il fatto del possesso secolare della percezione è anche confessato dagli stessi avversarii.

Dunque questo dritto per secoli esercitato, nel difetto di ogni altro titolo, troverebbe anche il suo appoggio nella prescrizione la più lunga, e immemorabile.

§ 6.°

RASSEGNA

DE' MOTTIVI DI APPELLO E CONGRUE RISPOSTE



« Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare feudale ed angarico il preteso dritto de' Signori Salamone e C.^o, e per conseguente sopprimerlo. — Anche essi appellanti avrebbero « d'altronde il dritto di pascolare i loro animali nell' ex-feudo, « in numero determinato, secondo le Pandette Burgensatiche « del 1647: e perciò compensati ed estinti i dritti reciproci ».

Per la prima parte, è questo il soggetto della lite; e valgano a sostenere la ingiustizia della domanda originaria e del-

l'appello, tutte le ragioni di fatto e di dritto che abbiamo fin qui sottoposti agli alti lumi della Corte.

La seconda parte del motivo, è il ricorso a un documento importantissimo, cioè alle *Pandette Burgensatiche* del 1647, che costituisce la prova migliore de' dritti del Comune e de' suoi aventi causa.

Ed or che i contendenti vogliono asilarsi a cotesto documento, fa d'uopo di trascrivere taluni capitoli di esso, che formavano già il tema de' Bandi annuali che pubblicava il Municipio, prima dell'alienazione de'suoi tenimenti.

« *Item* che tutti li gabelloti del Comune ed altri che avran
 « no *jus et causam* da essi in detti feudi, possano pascere col
 « loro bestiame anche li vignali, e le chiuse e tutt' altri luo-
 « ghi d' alberi domestici che sono assicurati infrascati, e non
 « coltivati conforme il passato.

« *Item*, che li BORGESI seu MASSARI che semineranno in
 « uno, o in due feudi di questa Città, salma una di terre, pos-
 « sano tenervi franchi MENTRE ANDERANNO a FAR MAGGÈSI tre
 « bestioli torti mansi, ovvero due mansi ed un selvaggio, ed
 « una bestia d'uso.

« *Item*, si dichiara questo stabilimento essere stato fatto,
 « tanto per le terre burgesate, e quanto per quelle di mag-
 « gesi, che si prenderanno a terraggio dalli gabelloti di detti
 « feudi; mentre non patteggeranno in altro modo con essi.

« *Item* per evitare altre frodi che fanno detti *Borgesi* e
 « *Massari*, i quali con occasione di fare alcuno servizio in
 « detto loro seminato, portano i loro bestioli nelli feudi ove
 « hanno seminati, ed ivi si trattengono molti giorni con danno
 « ed interesse di questa Città o suoi gabelloti, non essendo
 « neanche ragione di stare con detti bestioli nelli feudi, o dove

« non hanno maggesi , e in quelli pascere *mentre non trava-*
 « *gliano* in essi feudi ; perciò si stabilisce , che dopo detti
 « *Massari e Borgesi avranno spedito di seminare NON POSSANO*
 « *ENTRARE PIU' DETTI BESTIOLI* negli feudi ove hanno seminato,
 « altrimenti si faranno pigliare, e pagare la pigliata, cioè tari
 « uno per bestiole : Il che non s' intende per le bestie di uso
 « le quali possano tenere dove *HANNO LI SEMINATI*, e mentre li
 « zappuliano e fanno altri servizii in detti seminati; ed ecce-
 « tuando il tempo della falce, in cui cominciando e continuan-
 « do , fino che avranno da raccogliere possano tenere quelle
 « franche ecc. ecc. ».

Dunque dalle stesse Pandette Burgensatiche cui gli avver-
 sari ricorrono , si desume tutto il contrario di ciò che asseri-
 scono. — I borgesesi non hanno avuto dritto giammai di tenere
 animali nel feudo , e nemmeno negli stessi borgesaggi se non
 in determinato numero, condizione e tempo, durante la semina,
 la coltivazione, e la messe.

Da dove dunque l'asserto dritto di compascere illimitato
 in ogni tempo , e in tutto il feudo , come spacciano nel loro
 appello , col digiuno ed illoggico desiderio di veder compensati
 ed estinti cotesti dritti reciproci?... da dove cotesta bizzarra e
 nuova reciprocanza, se dessi ed i loro animali non possono uscire
 dalla porzione di terra occupata , e non possono nemmeno in
 essa tenerli indeterminatamente e in tutti i tempi, e fuori delle
 condizioni contemplate dallo stesso titolo cui incautamente ri-
 corrano ?



» I signori Salamone e Lettieri sono tutori de' loro figli ,
 » a nome de' quali stanno in giudizio relativo a beni stabili ,

» senza di essere stati autorizzati dal Consiglio di famiglia ».

Ecco un *frutto esotico!* . . . una eccezione di *forma*, dedotta per la prima volta in appello.

Ma i signori Salamone e C.^{ti} non hanno anche il loro personale interesse, secondo gli atti del giudizio? . . . e non sono essi *convenuti* sulle istanze de' signori Cannata? . . .

I tutori hanno bisogno forse di essere autorizzati da taluno per difendere i loro pupilli? . . .



« Subordinatamente , non dovea il Tribunale ammettere la domanda relativa all'usurpazione imputata ad essi appellanti « non meritando alcuna fede il verbale di *Cordiazione* del 1796 « — I contendenti aveano più volte confessato che essi appellanti « erano in possesso di 20 salme di terrenone l'ex-feudo Cicè, « e non già 15 ».

Dunque non dovea il Tribunale ordinare la prova inutile del possesso e darne il peso ai possessori.

Questo motivo di gravame comprende tre *incisi* :

1° Non meritare fede il verbale del 1796 , perchè dessi non v' intervennero :

2° Esserci la confessione de' signori Salamone e consorti che le terre da loro tenute sono 20 salme e non 15 ;

3° Non competere ad essi il peso della prova del possesso.

Le proposizioni de' signori Cannata non possono essere più paradossali ed assurde.

Pel primo, vi ricordi o signori come il Municipio di Mistrretta abbia inoltrato i suoi reclami al Tribunale del R. Patrimonio a Palermo, onde veder frenate le incursioni di taluni

cittadini , che invece di esercitare ne' tenimenti del Comune semplici usi essenziali , che a tutti erano concessi , proceduto aveano invece ad occupazioni permanenti, che per usurpo successivo andavano estendendo.

Quell' alto Magistrato deputò un Commissario , il Dr. De Francisci , che si recò in Mistretta , processò alla verifica dei così-detti Borgesaggi, misurando mercè tre agrimensori la porzione rispettivamente occupata, e ne depositò la sua relazione, che venne pubblicata agli atti della Cancelleria del Senato di Palermo, a 1° marzo 1797 , di cui un estratto legale conservasi tuttavia nell' archivio Comunale di Mistretta.

E questo verbale di verifica , con voce semi-barbara , fu detto *Cordiazione* , forse dalla corda che serviva di strequa o misura delle terre usurate.

Esso fu diviso in tre rubriche , cioè estensione dell' intero feudo; quantità delle terre occupate da Borgesi ; quantità *netta* che rimaneva libera per conto del Comune.

E di cotesto verbale se ne giovarono moltissimo la Commissione abolita del 1825 , l' Intendente e suo Consiglio , non chè la G. Corte de' Conti ne' varî giudizi per scioglimento di Promiscuità; senza che mai taluno avesse pensato di attendere alla sua fede o alla sua credibilità — Era riserbato oggi ai signori Cannata di dirlo *res inter alias acta*... quasichè avrebbero dovuto essi o il loro autore intervenire in quel processo , ordinato dal più alto Magistrato del tempo, dal Tribunale del R. Patrim.^o per acquistar esso fede, e carattere di autenticità!... ma chi vorrà por mente alle loro fisime?..

E in questo verbale trovasi annotato Gaetano Musco, autore di essi Cannata , come occupatore di salme 15 terre nel fondo Cicè.

2° Dicono che i clienti abbiano confessato di possederne ora gli avversari, non già 15 salme quanto al 1797, ma invece Salme 20. Sì, essi hanno detto di più con la loro citazione; e deplorano questa usurpazione, successivamente commessa all'apparire del Decreto 11 Dicembre 1841, che da molti fu appreso come a segnale di *Comunismo*, come a bandiera di guerra *de' nudi* contro *de' vestiti!* . . . e perciò essi ricorrono al Magistrato per vendicare l'usurpo, ed ottenere reintegrazione di quanto evvi di *eccesso* all'usurpo verificato ed assodato al 1797, volendo quasi rispettare per l'*antico* la forza autorevole del tempo.

3.° Si lagnano che il Tribunale abbia messo a di loro carico il peso della prova?.... ma non eccepivano essi la *prescrizione* per escludere la domanda de' signori Salamone; e chi l'allega, non debbe provare l'elemento sostanziale, cioè il *possesso* continuo e non mai interrotto, pel tempo stabilito dalla legge onde operarla?....

Provino dunque che l'ultima loro usurpazione rimonti al di là del trentennio, giusta la sentenza del Tribunale, e così solamente potranno liberarsi della reintegrazione.

■ W. ■

« I signori Salamone e consorti avevano richiesto il pagamento della *terzata* del 1852 e 1853 in occasione al giudizio di turbativa, che venne definito con le sentenze del 1856 e 1858, e quindi non possono altra volta domandarlo; e perciò la statuizione del Tribunale onde stabilirsi l'ammontare di quella *terzata* per via di perizia, è ingiusta, debbe « rinvocarsi, col rigetto della domanda ».

Quest'ultimo *motivo* di appello degli avversari fa piena prova, che non abbiano avuto nemmeno la calma di leggere gli atti della causa, e le sentenze che vanno spacciando.

Non vi è stata mai domanda relativa a quel pagamento, e mai statuizione di Magistrato. Il giudizio allora istituito e definito fu di semplice *turbativa*, perchè con le *vie di fatto* essi appellanti avevano spogliato i signori Salamone del dritto di *pascolo* e della *terzata*, di cui erano stati in possesso, e ne furono reintegrati. Ed è oggi che domandano la prima volta il pagamento di quella derrata, quasi in via di danni-interessi, cui vennero allora essi appellanti condannati.

E il Tribunale non trovando giustificata la cifra richiesta de' clienti, ordinò la perizia — Quale statuizione più giusta e più logica di questa?.

Ecco dunque tutto l'appello de' signori Cannata!....

Vorremmo noi continuare inutilmente il fastidio della Corte, per provare fino alla nausea, che inconsiderata ed irragionevole sia la domanda da essi contestata.... che giusta sia, sotto tutti i rapporti, la sentenza de' primi giudici.... che temerario è l'appello.... che troppo generosa la condotta de' clienti quando non si gravano di quella parte di sentenza con cui venne ad essi negato, senza-quasi alcuna motivazione, il dritto di affrancare il *borgesaggio*, e farla finita una volta per sempre co' signori Cannata?...

Abbiamo fiducia che la Corte farà giustizia.

Messina, Giugno 1864.

Giovanni Bonfiglio.